

Regolamento UNI.CO.G.E. S.r.l.

Regolamento Welfare corresponsione buoni pasto

UNI.CO.G.E. S.r.l., con sede a San Bonifacio (VR) in Via Crosaron, 18, P.IVA 03237330232, rappresentata dall'Ing. Randazzo Filippo, in qualità di legale rappresentante adotta il presente Regolamento con cui si introduce il Piano di Welfare per la corresponsione dei buoni pasto per i dipendenti e volto al perseguimento delle seguenti finalità:

- incrementare la soddisfazione, il benessere e il potere di acquisto dei dipendenti;
- ottimizzare i costi aziendali contribuendo alla crescita ed al miglioramento della competitività aziendale.

Art.1 Destinatari

Sono destinatari del presente Piano di Welfare tutti i dipendenti.

1. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant elettronico (buono pasto).
2. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità.
4. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
6. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3.

ART. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

ART. 3 Diritto al servizio di mensa

Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale con prestazione minima giornaliera di 4 ore.

ART. 4 Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata (es. ferie, permessi, malattia, infortunio, maternità ecc.).

ART. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 8,00 e viene dato in formato elettronico con caricamento dell'importo su badge.

ART. 7 Furto, smarrimento e deterioramento

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del badge buoni pasto il dipendente dovrà avvertire tempestivamente l'amministrazione per i relativi adempimenti.

ART. 8 Disposizioni finali

Il presente regolamento viene applicato a partire dal 01 novembre 2024 a tempo indeterminato.

San Bonifacio, 01/11/2024

UNI.CO.G.E. S.r.l.